

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 26/11/2024 n. 1453

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: INTERVENTO LOCALE PER RINFORZO STATICO E TINTEGGIATURE ESTERNE DI EDIFICIO RESIDENZIALE, SITO A ARCEVIA IN FRAZIONE SAN G. BATTISTA 21 - RICHIEDENTE: GENTILI SABATINO - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 10188 del 22/10/2024, pervenuta in data 22/10/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 38250 del 23/10/2024, con cui il Comune di Arcevia ha trasmesso, per conto del Sig. Gentili Sabatino, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto con contestuale indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona;

-
RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 39128 del 30/10/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, com.1, lett. d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” (c.d. Galassino) e nel Parco Regionale della Gola della Rossa Frasassi, istituito con Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997,

ai sensi della Legge 394/1991 e della L.R. 28 aprile 1994, n. 15.

L'intervento proposto riguarda un immobile sito in località Fraz. S.G. Battista n. 21 in area identificata nel P.R.G. come "E1 – zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale", normata dall'art. 72 delle NTA.

L'immobile in oggetto, destinato ad abitazione residenziale, risulta composto da tre piani fuori terra;

al piano terra sono presenti locali accessori, al primo piano locali ad uso abitativo ed un sottotetto non abitabile. Il fabbricato si affaccia con tre lati su corte di proprietà e su un lato verso strada pubblica.

La tipologia architettonica è quella della casa singola del territorio rurale marchigiano, ma priva di particolare valore architettonico, frutto della trasformazione di una serie di interventi eseguiti all'inizio degli anni 80.

Le finiture sono realizzate con intonaco a base cemento e tinteggiature con toni del bianco e del grigio.

L'edificio allo stato attuale presenta un quadro fessurativo contraddistinto da lesioni tipiche dei cedimenti differenziali del complesso opera terreno. Tali lesioni si sviluppano su tutti i prospetti esterni dell'edificio e su alcune pareti interne.

Risultano, inoltre, presenti delle lesioni verticali in corrispondenza dei salti di quota sui prospetti, tipici della non ammorsatura tra porzioni di edificio realizzate in epoche differenti.

I lavori proposti, configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardano, in particolare, la realizzazione di sottofondazioni murarie e, per quanto riguarda le pareti esterne, la demolizione degli intonaci lesionati con successivo ripristino e ritinteggiatura con tinte pastello della tonalità del giallo.

Il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B3 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- l'intervento di ritinteggiatura, previsto con tonalità riferite alle cromie delle terre naturali (giallo pastello), non comporterà una significativa compromissione dell'area protetta, andando viceversa a migliorare la percezione visiva dell'immobile, risultando pertanto compatibile con il contesto ambientale-paesaggistico circostante.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "INTERVENTO LOCALE PER RINFORZO STATICO E TINTEGGIATURE ESTERNE DI EDIFICIO RESIDENZIALE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 94 part 825. sub 2-3, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico."

CONSIDERATO che con nota prot. n. 39128 del 30/10/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di Arcevia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza ABAP-AN-PU abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Gentili Sabatino in Comune di Arcevia - FRAZIONE SAN G. BATTISTA 21;

VISTI:

- l’art. 11 “*Semplificazioni procedurali*” del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*” entrato in vigore il 06/04/2017;
- l’Art. 146 “*Autorizzazione paesaggistica*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di cui all' "*INTERVENTO LOCALE PER RINFORZO STATICO E TINTEGGIATURE ESTERNE DI EDIFICIO RESIDENZIALE*", nel Comune di Arcevia, FRAZIONE SAN G. BATTISTA 21, proposte come da istanza presentata dal Sig. Gentili Sabatino e trasmessa dal Comune di Arcevia con nota prot. n. 10188 del 22/10/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 38250 del 23/10/2024, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (Prot. n. 39128 del 30/10/2024), trascritta integralmente in narrativa e che

qui s'intende riportata.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di Arcevia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, all'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, al Comune di Arcevia e al richiedente.

- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 26/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASSETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1206